

Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile e scambi di note.

(Roma, 9 novembre 1970)

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA
DEL BRASILE**

considerato che le rispettive industrie cinematografiche trarranno vantaggio da una più stretta, reciproca collaborazione nella produzione di film di qualità, al fine di diffondere le tradizioni culturali dei due Paesi nonché di agevolare l'espansione dei reciproci rapporti economici,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

I film di lungometraggio realizzati in coproduzione ed ammessi al beneficio del presente accordo sono considerati come film nazionali dai due Paesi. Essi beneficiano dei vantaggi che ne risultano in virtù delle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese.

I vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda.

Articolo 2

1. I produttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste dalla realizzazione delle coproduzioni, con personale e mezzi tecnici nazionali.

2. L'ammissione di un produttore al beneficio della coproduzione minoritaria è regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese.

3. I cittadini italiani che risiedono e lavorano abitualmente in Brasile e i cittadini brasiliani che risiedono e lavorano abitualmente in Italia possono partecipare alle coproduzioni come appartenenti al Paese della loro nazionalità.

4. La partecipazione di interpreti, non aventi la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le autorità competenti dei due Paesi.

5. Possono essere autorizzate riprese in esterni o di scenari dal vero in un Paese che non partecipi alla coproduzione per comprovate esigenze di sceneggiatura e di ambientazione.

Articolo 3

Per ogni film di coproduzione debbono essere approntati due negativi o un negativo ed un controtipo.

Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo.

I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana o portoghese.

Articolo 4

Nel quadro delle legislazioni nazionali, ogni facilitazione è accordata per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla lavorazione dei film, come pure per la importazione temporanea e definitiva e l'esportazione del materiale necessario alla loro realizzazione ed al loro sfruttamento (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario), nonché ai trasferimenti valutari per i pagamenti connessi alla realizzazione dei film in coproduzione, secondo le norme vigenti in materia fra i due Paesi.

Articolo 5

1. La partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 30% del costo di produzione di ciascun film.

2. a) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un interprete di un ruolo principale e un interprete di un ruolo secondario.

b) Ogni film deve comportare l'impiego di un regista di uno dei Paesi contraenti.

3. Deroche alle disposizioni di cui ai commi 1) e 2-a) del presente articolo possono essere accordate dalle autorità delle Parti contraenti per film di particolare valore artistico o culturale o spettacolare; per i film di quest'ultima categoria, il costo deve essere notevolmente superiore al costo medio delle produzioni cinematografiche nel Paese maggioritario.

La partecipazione del coproduttore minoritario non può comunque essere inferiore al 20% del costo del film.

4. Le partecipazioni artistiche, tecniche e finanziarie nelle coproduzioni debbono essere, nel complesso, equilibrate.

Articolo 6

1. Le autorità dei due Paesi favoriranno la realizzazione in coproduzione di film di particolare impegno artistico o spettacolare o finanziario tra produttori delle due Parti contraenti e di Paesi, con i quali l'una e

l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film dovranno essere oggetto di particolare esame, caso per caso.

2. La commissione mista, di cui all'articolo 14, può fissare ogni anno l'ammontare del costo minimo per i film realizzati in coproduzione tripartita o multilaterale.

3. Il coproduttore minoritario, la cui partecipazione sia del 20% del costo, può essere dispensato dall'obbligo degli apporti tecnici ed artistici, con valutazione caso per caso.

Articolo 7

La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sarà esaminata annualmente dalla commissione mista.

L'ammontare complessivo degli apporti in valuta dovuti a saldo dai coproduttori dei due Paesi dovrà parimenti essere accertato annualmente dalla commissione mista, al fine di garantire l'equilibrio tra i due Paesi. Se risulta uno squilibrio, questo dovrà essere compensato entro l'anno successivo.

Articolo 8

L'istanza per ammettere un film al beneficio della coproduzione deve essere presentata alle autorità competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente al contratto di coproduzione del film ed al trattamento.

Articolo 9

Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del Paese minoritario.

Articolo 10

1. La ripartizione dei proventi deve di massima corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione.

2. Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate dalle autorità competenti dei due Paesi.

Articolo 11

1. Nel caso in cui un film di coproduzione sia esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate il film è imputato, in linea di massima, al contingente del Paese del coproduttore maggioritario.

2. Se una delle due Parti contraenti dispone della libera entrata dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti beneficiano di questa possibilità.

3. I film in cui i coproduttori hanno una eguale partecipazione saranno esportati come prodotti nel Paese che ha le migliori possibilità di esportazione.

Articolo 12

I titoli di testa dei film di coproduzione debbono comprendere in un quadro separato, oltre ai nomi dei coproduttori, la dicitura « coproduzione italo-brasiliana » oppure « coproduzione brasiliana-italiana ».

Tale dicitura deve altresì figurare obbligatoriamente nella pubblicità commerciale, in occasione di manifestazioni artistiche e culturali, ed in particolare di festival internazionali.

In caso di disaccordo tra i coproduttori, i film sono presentati ai festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario. I film a partecipazione eguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

Articolo 13

Il Ministero del turismo e dello spettacolo in Italia e l'Istituto nazionale del cinema in Brasile sono le autorità competenti per l'attuazione del presente accordo.

Le norme di procedura della coproduzione verranno fissate di comune accordo.

Articolo 14

1. Durante il periodo di validità del presente accordo, una commissione mista è convocata ogni anno, alternativamente in Italia ed in Brasile.

La delegazione italiana è presieduta da un rappresentante del Ministero del Turismo e dello spettacolo.

La delegazione brasiliana è presieduta da un rappresentante dell'Istituto nazionale del cinema.

Essi sono assistiti da funzionari e da esperti.

2. La commissione mista oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli 6 e 7 ha il compito di esaminare e di risolvere le difficoltà di applicazione del presente accordo, di studiare le modifiche e i miglioramenti possibili nonché proporre le modalità del suo rinnovo.

3. Ogni Parte contraente, per importanti ragioni, ha la facoltà di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della commissione mista. In caso di modifiche della legislazione cinematografica di uno dei due Paesi tale sessione può essere convocata nel termine di un mese.

Articolo 15

1. Il presente accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica ed è valido per un anno.

2. Il presente accordo sarà rinnovato di anno in anno per tacita riconduzione salvo denuncia di una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza.

FATTO a Roma il 9 novembre 1970 in due originali ciascuno di essi redatto in lingua italiana e in lingua portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica federativa del Brasile*
Carlos MARTINS THOMPSON FLORES

*Per il Governo
della Repubblica italiana*
Franco EVANGELISTI

Roma, 9 novembre 1970

Signor Ambasciatore,

riferendomi all'accordo di coproduzione cinematografica concluso oggi tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della repubblica federativa del Brasile, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che nell'applicazione dell'accordo stesso siano osservate le seguenti norme:

1. Particolare importanza è attribuita alla disposizione dell'articolo 5 dell'accordo, per quanto si riferisce all'assegnazione di un ruolo principale ad un attore del Paese del coproduttore minoritario.

2. Nell'applicazione dell'articolo 5, comma 3) dello accordo è decisiva, per quanto riguarda il valore artistico e culturale del film, la valutazione delle autorità competenti del Paese cui appartiene il coproduttore maggioritario.

In caso di film a partecipazione equilibrata (50-50) questa valutazione è fatta concordemente dalle autorità dei due Paesi.

3. Le competenti autorità dei due Paesi vigileranno attentamente affinché sia mantenuto l'equilibrio delle coproduzioni.

All'uopo, se necessario, esse terranno riunioni ogni sei mesi o anche ad intervalli più ravvicinati.

4. Con riferimento al comma 3) dell'articolo 6 dell'accordo, saranno obbligatoriamente utilizzati, nel quadro di ciascuna partecipazione minoritaria del 20%, due elementi scelti tra un autore, un interprete di un ruolo principale e un tecnico qualificato. Con riferimento allo stesso comma, un film di coproduzione non può essere riconosciuto di nazionalità italiana dal punto di vista e per gli effetti della prima direttiva in materia cinematografica del Consiglio della Comunità economica europea del 15 ottobre 1963, se gli apporti artistici e tecnici del coproduttore o dei coproduttori, aventi la nazionalità di uno Stato membro della Comunità, siano nel loro insieme inferiori al 30%.

5. Lo sviluppo del negativo di un film di coproduzione è effettuato nel Paese del coproduttore maggioritario, così come la stampa delle copie destinate alla programmazione in tale Paese. Le copie destinate alla programmazione del film nel Paese del coproduttore minoritario sono stampate in tale Paese. Ogni deroga a tale principio, giustificata da ragioni tecniche, deve essere concordata di volta in volta dalle autorità dei due Paesi in casi particolari.

Nel caso di film da stamparsi con il sistema Technicolor, le cui copie siano ottenute da matrici Technicolor, sarà sufficiente che ciascun produttore sia proprietario di un negativo o di un mastro positivo a colori.

6. Nella valutazione dei costi delle coproduzioni dei film sarà tenuto conto anche delle spese per l'approntamento delle diverse versioni dei Paesi dei coproduttori.

7. Il saldo della partecipazione minoritaria può essere regolato, tra i coproduttori, mediante compensazione con i proventi o con le vendite nei terzi Paesi, qualora tale compensazione si effettui nel termine previsto per il conferimento della totalità dell'apporto del coproduttore minoritario.

Non sono ammesse le cessioni di quote dei diritti di utilizzazione economica dei film tra i coproduttori dei due Paesi.

8. Per quanto si riferisce alla ripartizione dei mercati di cui all'articolo 10, comma 2) dell'accordo, il mercato italiano è riservato al coproduttore italiano ed il mercato brasiliano al coproduttore brasiliano, mentre i proventi degli altri Paesi saranno ripartiti in proporzione alla quota di partecipazione.

9. L'equilibrio previsto dall'articolo 7 dell'accordo sarà esaminato per la prima volta alla scadenza del primo anno di validità.

Sarò grato a Vostra Eccellenza se vorrà cortesemente comunicarmi l'accordo del Governo brasiliano su quanto precede.

Infine, con riferimento all'articolo 2 dell'accordo, ritengo opportuno precisare che la legge italiana 4 novembre 1965, n. 1213 ha, fra l'altro, stabilito:

a) all'articolo 4, che gli interpreti aventi la nazionalità di un Paese non appartenente alla Comunità economica europea, e che risiedono in Italia da più di tre anni, possono essere assimilati ai nazionali per lavorare nell'industria cinematografica. In generale, il lavoro dei cittadini degli Stati membri della CEE è disciplinato dal regolamento n. 38 del Consiglio della CEE del 25 marzo 1964;

b) all'articolo 19, terzo comma, che il riconoscimento della coproduzione decade « ipso jure » qualora il coproduttore minoritario non versi il saldo della sua partecipazione nel termine di sessanta giorni dalla consegna del materiale, come previsto dall'articolo 9 dell'accordo; in tal caso, il film perderà anche la nazionalità italiana qualora non presenti tutte le condizioni richieste dagli articoli 4 e 10 della legge sopra citata.

c) all'articolo 19, sesto comma, che il numero dei film che ciascuna impresa italiana può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

Franco EVANGELISTI

A Sua Eccellenza il signor

Carlos MARTINS THOMPSON FLORES
Ambasciatore del Brasile

ROMA

Roma, em 9 de Novembro de 1970

Senhõr Subsecretário,

Tenho a honra de acusar recebimento da nota de Vossa Excelência, datada de hoje e do seguinte teor:

« Com referência ao Acôrdo de co-produção cinematográfica concluído hoje entre o Governõ da República italiana e o Governõ da Republica federativa do Brasil, tenho a honra de propor a Vossa Excelência sejam observadas na aplicação do referido acôrdo as seguintes normas.

1. Empresta-se particular importância ao disposto no artigo 5 do acôrdo, no que se refere à atribuição de um papel principal a um ator do País do coprodutor minoritário.

2. Na aplicação do artigo 5, parágrafo 3 do acôrdo é decisiva, no que diz ao valor artístico e cultural do filme, a apreciação das autoridades competentes do País a que pertence o co-produtor majoritário.

No caso de filmes com participação equilibrada (50-50), essa apreciação é feita de comum acôrdo pelas autoridades dos dois Países.

3. As Autoridades competentes dos dois Países velarão pela manutenção do equilíbrio das co-produções.

Com essa finalidade se reunirão, se necessário, cada seis meses ou mesmo a intervalos menores.

4. Com relação ao parágrafo 3 do artigo 6 do acôrdo, serão obrigatoriamente utilizados, no quadro de cada participação minoritária de 20%, dois elementos escolhidos entre um autor, um intérprete de papel principal e um técnico qualificado. Com referência ao mesmo parágrafo, um filme em co-produção não poderá ser considerado de nacionalidade italiana, do ponto de vista da primeira diretrix em matéria cinematográfica do Conselho da Comunidade econômica europeia, de 15 de outubro de 1963, e de seus efeitos, se as contribuições artísticas e técnicas do co-produtor ou dos co-produtores, de nacionalidade de um Estado membro da Comunidade, forem no seu conjunto inferiores a 30 %.

5. A revelação do negativo de um filme em co-produção é efetuada no País do co-produtor majoritário, assim como a feitura das cópias destinadas à programação nesse País. As cópias destinadas à programação do filme no País do co-produtor minoritário são feitas no próprio País. Qualquer derrogação dêsse princípio, justificada por razões técnicas, deve ser consentida cada vez pelas Autoridades dos dois Países em casos particulares.

No caso de filmes a editar-se em Tecnicolor, cujas cópias se obtenham de matrizes em Tecnicolor, bastará que cada produtor seja proprietário de um negativo ou de um « master print » positivo em cores.

6. Serão também levadas em conta, na avaliação dos custos da co-produção dos filmes, as despesas com o acabamento das diversas versões dos Países dos co-produtores.

7. O saldo da participação minoritária poderá ser ajustado entre os co-produtores, mediante compensação com as receitas ou as vendas em terceiros Países, toda vez que tal compensação se efetuar no prazo previsto para entrega da totalidade da contribuição do co-produtor minoritário.

Não se admitem cessões de quotas dos direitos de utilização econômica dos filmes entre os co-produtores dos dois Países.

8. No que concerne à repartição dos mercados, de que trata o artigo 10, parágrafo 2 do acôrdo, é reservado ao co-produtor italiano o mercado italiano e ao co-produtor brasileiro o mercado brasileiro, enquanto que se repartirão, proporcionalmente à quota de participação, as receitas provenientes de outros Países.

9. O equilíbrio previsto no artigo 7 do acôrdo será examinado, pela primeira vez, ao término do primeiro ano de validade.

Muito agradecerá a Vossa Excelência a gentileza de informar-me se o Governo brasileiro concorda com o que precede.

Finalmente, com respeito ao artigo 2 do acôrdo, julgo oportuno esclarecer que a Lei italiana n. 1213, de 4 de novembro de 1965, entre outras coisas, estipulou:

a) no artigo 4: os intérpretes, de nacionalidade de um País não pertencente à Comunidade econômica europeia e residentes na Itália há mais de três anos, podem ser equiparados aos nacionais quanto ao trabalho na indústria cinematográfica. Como norma geral o trabalho dos cidadãos dos Estados membros da CEE é disciplinado pelo Regulamento n. 38, de 25 de março de 1964, do Conselho da CEE.

b) no artigo 19, parágrafo terceiro: o reconhecimento da co-produção cessa « ipso jure », toda vez que o co-produtor minoritário não depositar o saldo da sua participação no prazo de sessenta dias da entrega do material, como previsto no artigo 9 do acôrdo; em tal caso, o filme perderá também a nacionalidade italiana sempre que não apresentar as condições técnicas exigidas pelos artigos 4 e 10 da Lei acima citada.

c) no artigo 19, parágrafo sexto: o número de filmes que cada empresa italiana é capaz de realizar em co-produção com quota minoritária não pode ultrapassar o dobro de filmes produzidos pela mesma, sózinha ou em co-produção com quota majoritária, e reconhecidos nacionais até o limite de dois anos ».

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Governo brasileiro concorda com o que precede e toma conhecimento de quanto acima vem definido.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos da minha mais alta consideração.

Carlos MARTINS THOMPSON FLORES

A Sua Excelência o senhor

Deputato Franco EVANGELISTI

Subsecretário de Estado para o turismo
e espetáculo

ROMA

Roma, 9 novembre 1970

Signor Ambasciatore,

riferendomi all'articolo 13 dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, concluso in data odierna, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che le norme di procedura della coproduzione siano stabilite come segue:

Le istanze di ammissione al beneficio della coproduzione cinematografica debbono essere depositate in Italia presso il Ministero del turismo e dello spettacolo ed in Brasile presso l'Istituto nazionale del cinema almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese del film come previsto dall'articolo 8 dell'accordo.

La documentazione completa per l'ammissione, che deve pervenire alle autorità competenti dei due Paesi prima dell'inizio della lavorazione del film, deve comprendere i seguenti elementi redatti nella lingua nazionale di ciascuno dei Paesi:

I. la sceneggiatura con i dialoghi del film;

II. un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata o, in mancanza, una opzione valida;

III. il contratto di coproduzione (un esemplare firmato e parafato e tre copie conformi) concluso con riserva d'approvazione da parte delle autorità competenti dei due Paesi.

Tale documento deve precisare:

- 1) il titolo del film;
- 2) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
- 3) il nome del regista (una clausola di salvaguardia è ammessa per il suo cambiamento);
- 4) l'ammontare del costo;
- 5) l'ammontare degli apporti dei coproduttori;
- 6) la ripartizione dei proventi e dei mercati;
- 7) l'impegno dei coproduttori a partecipare agli eventuali superi o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione ai superi può essere limitata al 30 % del costo del film;

8) una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione al beneficio dell'accordo non impegna le autorità competenti dei due Paesi a rilasciare il visto di proiezione in pubblico.

Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i contraenti nel caso in cui le autorità competenti dell'uno e dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo aver esaminato l'incartamento completo.

Una clausola analoga deve essere prevista anche per il caso in cui le autorità competenti non autorizzassero la proiezione del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi o la sua esportazione.

Una clausola particolare deve ugualmente prevedere il regolamento dei rapporti tra i coproduttori nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo 9 dell'accordo;

9) il periodo previsto, in linea di massima, per lo inizio delle riprese del film;

IV. il piano di finanziamento;

V. l'elenco degli elementi tecnici ed artistici con l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli attori;

VI. il piano di lavorazione.

Le autorità competenti dei due Paesi possono richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato; esse dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorità competenti dei due Paesi prima di terminare il film.

La sostituzione di un coproduttore non potrà essere ammessa che in casi eccezionali, per motivi riconosciuti validi dalle autorità competenti dei due Paesi che si informano reciprocamente della loro decisione allegando una copia dell'incartamento.

I coproduttori potranno essere informati della decisione sulle istanze solo dopo che è stato raggiunto un accordo tra le autorità competenti dei due Paesi.

Sarò grato a Vostra Eccellenza se vorrà cortesemente comunicarmi l'accordo del Governo brasiliano su quanto precede.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

Franco EVANGELISTI

A Sua Eccellenza il Signor

Carlos MARTINS THOMPSON FLORES

Ambasciatore del Brasile

ROMA

Roma, em 9 de Novembro de 1970

Senhor Subsecretário,

Tenho a honra de acusar recebimento da nota de Vossa Excelência, datada de hoje e do seguinte teor:

« Com referência ao artigo 13 do acordo de co-produção cinematográfica entre o Governo da República italiana e o Governo da República federativa do Brasil, concluído na data de hoje, tenho a honra de propor a Vossa Excelência sejam estabelecidas as seguintes normas de procedimento da co-produção:

Os pedidos de admissão às vantagens da co-produção cinematográfica devem ser apresentados na Itália ao Ministério do turismo e espetáculo e no Brasil ao Instituto nacional do cinema, pelo menos 30 dias antes do início da filmagem, como previsto no artigo 8 do acôrdo.

A documentação completa para a admissão, que precisa chegar às autoridades competentes dos dois Países antes do início dos trabalhos do filme, deve conter os seguintes elementos redigidos na língua nacional de cada um dos Países:

I) o roteiro com os diálogos do filme;

II) um documento que comprove ter sido legalmente adquirida a propriedade dos direitos de autor para a adaptação cinematográfica ou, na sua falta, uma opção válida;

III) o contrato de co-produção (um exemplar assinado e rubricado a três cópias conformes), concluído com reserva de aprovação de parte das autoridades competentes dos dois Países.

Tal documento deve indicar com precisão:

1) o título do filme;

2) o nome do autor do enredo ou do adaptador, se se tratar de enredo extraído de obra literária;

3) o nome do diretor (admite-se uma cláusula de ressalva para a sua substituição);

4) o montante do custo;

5) o montante das contribuições dos co-produtores;

6) a repartição da receita e dos mercados;

7) o compromisso dos co-produtores de participar de eventuais despesas excedentes ou de beneficiar-se de economias sobre o custo do filme, proporcionalmente às respectivas contribuições. A participação nas despesas excedentes pode limitar-se a 30% do custo do filme;

8) uma cláusula do contrato deve prever que a admissão às vantagens do acôrdo não obrigue as autoridades competentes dos dois Países a liberar a projeção em público.

Uma outra cláusula deve definir, em consequência, as condições do ajuste financeiro entre os contratantes, no caso de não concederem as autoridades competentes de um e outro País, após exame de todos os documentos, a admissão solicitada.

Uma cláusula análoga deve igualmente ser prevista para o caso de não autorizarem as autoridades competentes a projeção do filme em um e outro dos dois Países ou a sua exportação.

Uma cláusula especial deve prever também o regulamentamento das relações entre os co-produtores, no caso de não serem efetuadas as contribuições financeiras conforme as exigências do artigo 9 do acôrdo;

9) o período previsto, em princípio, para início da filmagem;

IV) o plano de financiamento;

V) a relação dos elementos técnicos e artísticos com indicação de sua nacionalidade e dos papéis atribuídos aos atores;

VI) o plano de execução.

As autoridades competentes dos dois Países podem exigir todos os documentos e todos os esclarecimentos complementares que julgarem necessários.

O contrato original de co-produção depositado poderá ser objeto de alterações consensuais, inclusive a substituição de um dos co-produtores, as quais serão submetidas à aprovação das autoridades competentes dos dois Países antes da conclusão do filme.

Sòmente em casos excepcionais se admitirá a substituição de um co-produtor, por motivos reconhecidos válidos pelas autoridades competentes dos dois Países que se darão reciprocamente conhecimento de sua decisão, juntando uma cópia do inteiro expediente.

Sòmente após chegarem as autoridades competentes dos dois Países a um acôrdo, poderão os co-produtores ser informados da decisão sobre os pedidos.

Muito agradecerá a Vossa Excelência a gentileza de informar-me se o Governo brasileiro concorda com o que precede ».

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Governo brasileiro está de pleno acôrdo com o que precede.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha mais alta consideração.

Carlos MARTINS THOMPSON FLORES

A Sua Excelência o senhor
Deputado Franco EVANGELISTI
Subsecretário de Estado para o turismo
e espetáculo

ROMA

Roma, 9 novembre 1970

Signor Ambasciatore,

nel corso delle conversazioni sulle relazioni cinematografiche tra i nostri due Paesi, è stata esaminata anche la possibilità che, nel caso di una coproduzione, il coproduttore maggioritario possa associarsi con un produttore di un terzo Paese anche se questo terzo Paese e il Paese del coproduttore minoritario non sono legati fra loro da un accordo di coproduzione.

Resta inteso che in tal caso i diritti del coproduttore minoritario derivantigli dall'Accordo di coproduzione concluso in data odierna non debbono essere pregiudicati.

Sarò grato a Vostra Eccellenza se vorrà comunicarmi l'accordo del Governo brasiliano su quanto precede.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

Franco EVANGELISTI

A Sua Eccellenza il signor
Carlos MARTINS THOMPSON FLORES
Ambasciatore del Brasile

ROMA

Roma, em 9 de Novembro de 1970

Senhor Subsecretário,

Tenho a honra de acusar recebimento da nota de Vossa Excelência, datada de hoje e do seguinte teor:

« No curso das conversações sobre as relações cinematográficas entre os nossos dois Países, foi examinada igualmente a possibilidade de, no caso de uma co-produção, o co-produtor majoritário associar-se com produtor de terceiro País, embora não ligados entre si por acôrdo de co-produção esse terceiro País e o País do co-produtor minoritário.

Nesse caso, fica entendido que não devem ser prejudicados os direitos do co-produtor minoritário, decorrentes do acôrdo de co-produção concluído na data de hoje.

Muito agradecerá a Vossa Excelência a gentileza de informar-me se o Governo brasileiro concorda com o que precede ».

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Governo brasileiro está de pleno acôrdo com o que precede.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha mais alta consideração.

Carlos MARTINS THOMPSON FLORES

A Sua Excelência o senhor
Deputado Franco EVANGELISTI
Subsecretário de Estado para o turismo
e espetáculo

ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

MEDICI